



COMUNICATO UFFICIALE N.276

276/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 16 Marzo 2017, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente;

Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Franco CARUSO;Avv.Carlo GRECO;

Dr. Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA;Dr.Salvatore VENTORINO; Componenti;

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco BONTA'/S.S.D.CITTA' DI CAMPOBASSO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/10/2016 il sig.Francesco BONTA' si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CITTA' DI CAMPOBASSO, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €.4.500,00,richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.000,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.CITTA' DI CAMPOBASSO al pagamento in favore del sig.Francesco BONTA' della somma di €.3.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Fabrizio SCIMO'/S.S.D.CITTA' DI CAMPOBASSO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 6/12/2016 il sig.Fabrizio SCIMO' si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CITTA' DI CAMPOBASSO, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.1.800,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €.900,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.900,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.CITTA' DI CAMPOBASSO al pagamento in favore del sig.Fabrizio SCIMO' della somma di €.900,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Simone VITALE/S.S.D.CHIETI CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 4/10/2016 il sig.Simone VITALE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CHIETI CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.15.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16

Precisando di aver percepito rate per €.6.750,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.8.250,00.

Si rileva preliminarmente però, che alla Società S.S.D.CHIETI CALCIO S.r.l. è stata revocata l'affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n.102/A del 9 Gennaio 2017.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara improcedibile il ricorso presentato dal sig.Simone VITALE nei confronti della Società S.S.D.CHIETI CALCIO S.r.l.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

4)RICORSO DEL CALCIATORE Andrea ZANETTI/S.S.D.CHIETI CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 4/10/2016 il sig.Andrea ZANETTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CHIETI CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.15.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16

Precisando di aver percepito rate per €.6.750,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.8.250,00.

Si rileva preliminarmente però, che alla Società S.S.D.CHIETI CALCIO S.r.l. è stata revocata l'affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n.102/A del 9 Gennaio 2017.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara improcedibile il ricorso presentato dal sig.Andrea ZANETTI nei confronti della Società S.S.D.CHIETI CALCIO S.r.l. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

5)RICORSO DEL CALCIATORE Andrea LO BOSCO/S.S.D.VIAREGGIO 2014 A.r.l.

Con reclamo datato 21.01.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.VIAREGGIO 2014 A.r.l. il sig.Andrea LOBOSCO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.1.705.00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

La società in data 20/02/2017 faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito.

Osserva la Commissione come l'eccezione sollevata dalla società attenga ad un profilo eventualmente disciplinare, non incidendo sull'obbligazione di corrispondere il residuo di cui all'accordo economico.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.VIAREGGIO 2014 A.r.l. al pagamento in favore del sig. Andrea LOBOSCO della somma di €.1.705,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6)RICORSO DEL CALCIATORE Simone CACIAGLI/S.S.D.VIAREGGIO 2014 A.r.l.

Con reclamo datato 21.11.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.VIAREGGIO 2014 A.r.l., il sig.Simone CACIAGLI chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €6.400,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

La società in data 12/02/2017 faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito.

Osserva la Commissione come l'eccezione sollevata dalla società attenga ad un profilo eventualmente disciplinare, non incidendo sull'obbligazione di corrispondere il residuo di cui all'accordo economico.

Si rileva anche la tardività nella presentazione delle stesse oltre il termine previsto dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.VIAREGGIO 2014 A.r.l. al pagamento in favore del sig.Simone CACIAGLI della somma di €6.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7)RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo CROCETTI/A.S.D.SANGIOVANNESE 1927

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 19/12/2016 il sig.Lorenzo CROCETTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SANGIOVANNESE 1927 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €3.873,30 maturata fino alla data 16/09/2016 in quanto trasferito ad altra Società.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società POL.ARZACHENA al pagamento in favore del sig. Lorenzo CROCETTI della somma di €3.873,30.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Michele Andrea BALEOTTO/A.S.D.CITTA' DI GRAGNANO

Con reclamo datato 19.12.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.CITTA' DI GRAGNANO, il sig. Michele Andrea BALEOTTO chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €2.400,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal regolamento.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CITTA' DI GRAGNANO al pagamento in favore del sig. Michele Andrea BALEOTTO della somma di €2.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Umberto DE LUCIA/CALCIO LECCO 1912 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 27/10/2016 il sig. Umberto DE LUCIA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società CALCIO LECCO 1912 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €28.100,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17.

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €2.810,00, maturata dal 16/08/2016 al 16/09/2016 in quanto poi trasferito ad altra Società.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla

stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società CALCIO LECCO 1912 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Umberto DE LUCIA della somma di € 2.810,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Gianluca LEONARDI/SSD ARL CALCIO SAN CESAREO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 19/11/2016 il sig. Gianluca LEONARDI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SSD ARL CALCIO SAN CESAREO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 6.300,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16

Precisando di aver percepito rate per € 4.200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 2.100,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD ARL CALCIO SAN CESAREO al pagamento in favore del sig. Gianluca LEONARDI della somma di € 2.100,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea GIACOMAZZI/A.S.GIORGIONE CALCIO 2000

Con reclamo datato 25.11.2016, il sig. Andrea GIACOMAZZI, si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, asserendo di aver concluso con la Società A.S.GIORGIONE CALCIO 2000, un accordo economico prevedente un importo lordo di € 7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per € 4.800,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 2.200,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.GIORGIONE CALCIO 2000, al pagamento in favore del sig. Andrea GIACOMAZZI della somma di € 2.200,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Veneto, termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Sergio RUGGIERI/A.S.D.ISERNIA F.C.

Con reclamo datato 3.10.2016, il sig. Sergio RUGGIERI, si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, asserendo di aver concluso con la Società A.S.D.ISERNIA F.C. un accordo economico prevedente un importo lordo di € 16.000,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Richiedeva la condanna della A.S.D.ISERNIA F.C. al pagamento della somma di € 2.400,00, quale residuo maturato e non percepito della somma prevista dall'accordo economico in questione.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.ISERNIA F.C. al pagamento in favore del sig. Sergio RUGGIERI della somma di € 2.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Molise termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

13) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco SANTONICOLA/A.S.D.GELBISON VALLO LUCANIA

Con reclamo datato 21.10.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.GELBISON VALLO LUCANIA il sig. Francesco SANTONICOLA, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di € 4.800,00 a titolo di residuo del

compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.GELBISON VALLO LUCANIA, al pagamento in favore del sig. Francesco SANTONICOLA della somma di €4.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14) RICORSO DEL CALCIATORE Luca URBANELLI/A.S.D.CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 26/01/2017 il sig. Luca URBANELLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €16.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/2017

Si rileva preliminarmente che al reclamo, non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. contenente il ricorso, inviata alla Società controparte e l'attestazione del versamento della prevista tassa reclamo di €100,00 (così come previsto dall'art.25 bis comma 4 del Regolamento L.N.D.)

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig. Luca URBANELLI, nei confronti della Società A.S.D.CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l. per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

15) RICORSO DEL CALCIATORE Raffaele ROSATO/S.S.D.GALLIPOLI F.B.C.1909 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 7/12/2016 il sig. Raffaele ROSATO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società GALLIPOLI F.1909 S.r.l. S.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €12.600,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €1.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €11.200,00.

La stessa, in data 11/01/2017 faceva pervenire le proprie contro deduzioni in merito.

La Commissione Accordi Economici

Letta la memoria difensiva della controparte;

Esaminati gli atti;

Ritenuto che le prestazioni rese dal calciatore, non sono state contestate, essendosi la Società limitata a contestare la validità ed efficacia dell'Accordo Economico per ragioni formali;

Ritenuto altresì che, per orientamento costante di questa Commissione, che in questa sede deve essere confermato, laddove, il calciatore abbia effettivamente reso le proprie prestazioni sportive, secondo l'Accordo Economico (a prescindere dalle contestazioni sulla validità formale dello stesso) ha maturato il diritto al compenso;

Condanna la Società GALLIPOLI F.1909 S.r.l. S.S.D. al pagamento in favore del sig.Raffaele ROSATO della somma di €11.200,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Puglia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

16)RICORSO DEL CALCIATORE Michele SIANO/A.S.D. U.S.AGROPOLI 1921

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 1/12/2016 il sig.Michele SIANO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. U.S.AGROPOLI 1921 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €18.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €13.000,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €5.000,00.

La Società in data 5/01/2017 faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito.

La Commissione Accordi Economici

Letto il reclamo;

Letta la memoria difensiva della Società;

Esaminati gli atti;

Ritenuto che l'importo complessivamente ricevuto dal calciatore ammonta a €13.000,00, come dimostrato dalle ricevute prodotte in copia dal medesimo e che ha maturato il diritto al pagamento del saldo di €5.000,00;

Condanna la Società A.S.D. U.S. AGROPOLI 1921 al pagamento in favore del sig. Michele SIANO della somma di €5.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

17)RICORSO DELLA CALCIATRICE Claudia SQUIZZATO/ASD AGSM VERONA CF

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 14/12/2016 la sig.na Claudia SQUIZZATO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASD AGSM VERONA CF un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €12.000,00,relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €9.800,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €2.200,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società ASD AGSM VERONA CF al pagamento in favore della sig.na Claudia SQUIZZATO della somma di €2.200,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario

Enrico Ciuffa

Il Presidente

Fabio Galli

Publicato in Roma il 30 Marzo 2017

Il Segretario Generale

(Massimo Ciaccolini)

Il Presidente della LND

(Cosimo Sibilìa)